



Imola, 24/07/2024

## MAXI DEDUZIONE IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024 il D.l. 25 giugno 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, recante le disposizioni attuative della deduzione fiscale introdotta dall'articolo 4, D.lgs. 216/2023. Con l'emanazione del decreto, a diversi mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, diventa operativa la deduzione maggiorata (c.d. maxi deduzione del 120%) del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

## CARATTERISTICHE DELLA MISURA

L'articolo 4, D.lgs. 216/2023, prevede per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che rientrano in categorie di lavoratori svantaggiati.

A differenza delle varie forme di agevolazioni alle assunzioni a cui siamo generalmente abituati, merita precisare che la misura in trattazione consiste in un beneficio di natura fiscale e non contributiva, introdotto in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), L. 111/2023, che consente di incrementare, a particolari condizioni, l'ordinaria deduzione dal reddito dei costi sostenuti per le prestazioni di lavoro dipendente.

L'applicazione del beneficio non è quindi mensile, ma è posticipata in sede di bilancio.

Dovendosi inoltre verificare il requisito dell'incremento occupazionale, questo non potrà essere definito con certezza al momento dell'assunzione, ma lo si potrà fare solo a posteriori.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

A norma dell'articolo 3, comma 1, i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione in esame sono:



- le società di capitali ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
- gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale;
- le società ed enti non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, in relazione all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
- le società di persone ed equiparate di cui all'articolo 5, Tuir, e le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54, Tuir.

Sono esclusi, altresì, i contribuenti che, pur producendo reddito d'impresa, non determinano tale reddito in modo analitico; ad esempio, sono esclusi coloro che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 per effetto del particolare meccanismo che esclude la deduzione dei costi (eccetto gli importi versati, per ciascun periodo d'imposta, al proprio ente o Cassa di previdenza, a titolo di contributi previdenziali obbligatori).

Il decreto chiarisce, inoltre, che per gli enti non commerciali la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale risultante da separata evidenza contabile.

## CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO

L'agevolazione spetta a condizione che i soggetti sopra citati abbiano esercitato effettivamente l'attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Quale ulteriore condizione per l'applicazione del beneficio in commento, la norma prevede che le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) effettuate nel 2024 realizzino un incremento della situazione occupazionale misurata al 31 dicembre 2024 rispetto al 31 dicembre 2023. A tale proposito, l'articolo 4, comma 2, D.l. 25 giugno 2024, specifica che l'incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio).



L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

## LAVORATORI INCLUSI ED ESCLUSI DAL CALCOLO

Tipologia	Criterio di computabilità
Rapporti a tempo parziale	In proporzione all'orario contrattuale
Contratti a termine	In caso di conversione a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023
Soci lavoratori di cooperative	Computabili
Somministrazione	In proporzione alla durata del rapporto presso l'utilizzatore (se assunti a tempo indeterminato dal somministratore)
Distacco	Computabile per il distaccante (tranne distaccati all'estero)
Trasferimento d'azienda	Non sono computabili i contratti ceduti, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023
Società infragruppo	Computabile se in forza ad altra società del gruppo con rapporto di lavoro interrotto prima del 30 dicembre 2023

## INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE E CATEGORIE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI

La misura della maggiorazione applicata al costo del personale deducibile è del 20%, incrementata di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle **categorie meritevoli di maggiore tutela**, individuate nell'allegato 1, D.Lgs. 216/2023.

Nello specifico, si tratta dei seguenti soggetti:

- lavoratori molto svantaggiati
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1, L. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, L. 381/1991, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, L. 354/1975 e successive modificazioni;



- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in determinate Regioni;
- donne vittime di violenza;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023;
- già beneficiari del Reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l'accesso all'assegno di inclusione.

In riferimento all'assunzione di tali categorie di lavoratori, la maggiorazione totale applicabile è, quindi, del 30% (20 + 10).

## MODALITÀ DI CALCOLO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO

Ai fini della quantificazione del beneficio, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal Conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9, cod. civ., e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

\*\*\*

VI INVITIAMO A CONSULTARE IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO ATTUATIVO [CLICCANDO QUI](#)

\*\*\*

